
Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OLALCStr)

del 8 dicembre 2008 (stato 1 gennaio 2015)

emanata dal Governo l'8 dicembre 2008

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Competenze

Art. 1 Governo

¹ Il Governo fissa per le strade cantonali i limiti massimi di dimensioni e peso dei veicoli a motore ammissibili sulle stesse dal punto di vista della circolazione ed edilizio. Esso determina le categorie di veicoli non ammessi a circolare o ammessi a circolare solo temporaneamente su certi tratti stradali.

Art. 2 Dipartimento

¹ Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è l'autorità competente per:

- a) l'autorizzazione di tutte le manifestazioni sportive con veicoli a motore e di quelle ciclistiche di importanza sovraregionale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale sulla circolazione stradale²⁾;
- b) la disposizione di tutte le limitazioni di velocità su tutte le strade del territorio cantonale conformemente all'articolo 32 della legge federale sulla circolazione stradale.

Art. 3 Ufficio della circolazione

¹ L'Ufficio della circolazione:

- a) per quanto non esplicitamente disciplinato altrimenti, attua quanto rientra nella competenza del Cantone o di un'autorità conformemente alla legislazione federale;

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ RS [741.01](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

- b) si occupa della tassazione e dell'incasso delle imposte di circolazione e della tassa sul traffico pesante;
- c) autorizza veicoli e trasporti speciali, nonché viaggi speciali su tratti stradali con limitazioni di peso segnalate;
- d) * ...

Art. 4 Polizia cantonale
1. Regolazione del traffico

¹ La Polizia cantonale è l'autorità cantonale per:

- a) la regolazione del traffico ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LALCStr³⁾, nonché per la segnaletica delle strade cantonali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LALCStr, se non è responsabile un'altra autorità;
- b) l'approvazione di altri segnali e demarcazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LALCStr;
- c) l'autorizzazione di segnali e demarcazioni lungo strade comunali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LALCStr;
- d) l'autorizzazione di personale di cantiere e di servizi privati ai sensi dell'articolo 9 LALCStr.

² È inoltre responsabile per:

- a) l'autorizzazione di manifestazioni ciclistiche di importanza regionale;
- b) la sorveglianza in materia di segnaletica stradale ai sensi dell'articolo 105 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale⁴⁾, nonché in materia di demarcazioni;
- c) la disposizione di demarcazioni speciali con carattere di prescrizione, segnatamente linee di sicurezza, strisce pedonali, parcheggi, barriere e sbarramenti su tutti i tratti all'interno e fuori delle località ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2 OSStr;
- d) l'approvazione di semafori all'interno e fuori delle località.

Art. 5 2. Autorizzazioni eccezionali

¹ Per quanto non esplicitamente disciplinato altrimenti, la Polizia cantonale rilascia le autorizzazioni d'eccezione previste dal diritto federale e cantonale. In particolare, essa è competente per eccezioni:

- a) al divieto di circolare la domenica e di notte;
- b) alla larghezza massima su determinati tratti stradali e al divieto di circolazione per rimorchi;
- c) alla larghezza massima per autobus nel traffico di linea;
- d) alla circolazione su tratti bloccati con merci pericolose.

³⁾ CSC [870.100](#)

⁴⁾ RS [741.21](#)

Art. 6 3. Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

¹ La Polizia cantonale attua le ordinanze sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1⁵) e dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL2⁶).

² L'Ufficio della circolazione consegna i libretti di lavoro e gli altri moduli e mette a disposizione della Polizia cantonale i dati necessari.

Art. 7 4. Trasporto di merci pericolose su strada

¹ La Polizia cantonale attua l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)⁷.

Art. 8 5. Provvedimenti

¹ La Polizia cantonale e gli organi di polizia autorizzati sono competenti per il ritiro immediato di licenze di circolazione e di condurre ai sensi della legislazione federale.

Art. 9 Dipartimento delle finanze e dei comuni

¹ Il Dipartimento delle finanze e dei comuni stipula un'assicurazione collettiva di responsabilità civile per i veicoli per i quali sono state rilasciate licenze temporanee, nonché per biciclette e ciclomotori.

2. Viaggi di servizio

Art. 10 Adempimento di compiti pubblici

¹ Alla polizia, alle organizzazioni di soccorso, ai pompieri, ai servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi, ai servizi di manutenzione stradale, agli organi di vigilanza della caccia e della pesca, al servizio forestale, nonché agli organi di giustizia è permesso circolare per ragioni di servizio su tutte le strade in territorio cantonale e su altro terreno a proprio rischio e pericolo.

² Questo vale anche per i veicoli a motore di ogni categoria chiesti in aiuto dal Cantone o dai comuni nell'ambito della gestione di un evento.

⁵) [RS 822.221](#)

⁶) [RS 822.222](#)

⁷) [RS 741.621](#)

3. Imposte di circolazione

Art. 11 Modalità di pagamento

¹ L'imposta di circolazione viene riscossa in anticipo. Essa diventa esigibile con la fatturazione e deve essere pagata entro 30 giorni.

² I detentori di veicoli sono soggetti all'obbligo di pagare l'imposta fino alla restituzione delle targhe di controllo, all'annullamento della licenza di circolazione o alla registrazione nel RIPOL quale persona esente da imposte.

³ Pagamenti e accrediti vengono computati con le fatture non saldate.

⁴ Non vengono addebitati né interessi remuneratori, né interessi di mora.

Art. 12 Targhe trasferibili

¹ L'imposta di circolazione per targhe trasferibili è calcolata sulla base del veicolo soggetto all'imposta più elevata. Per ogni ulteriore veicolo viene riscosso il 20 per cento dell'imposta corrispondente.

² Macchine, carri e rimorchi di lavoro sottostanno all'imposizione totale anche con targhe trasferibili.

Art. 13 Calcolo delle imposte di circolazione

¹ Per il calcolo dell'imposta di circolazione è determinante l'anno civile.

² Essa viene riscossa a partire dalla data di validità dell'attestato di assicurazione o dalla data di rilascio, rispettivamente di consegna delle targhe di controllo e calcolata fino alla fine dell'anno civile.

³ Essa ammonta al 100 per cento per 365 giorni e si riduce di un trecentosessantacinquesimo al giorno in caso di una durata inferiore di immatricolazione del veicolo.

⁴ In caso di sostituzione del veicolo, il giorno della trascrizione viene attribuito al nuovo veicolo.

Art. 14 Rimborso

¹ Se un veicolo viene ritirato dalla circolazione durante l'anno civile consegnando le targhe di controllo o in caso di immatricolazione con targhe intercambiabili annullando la licenza di circolazione, le imposte di circolazione già pagate saranno rimborsate dopo il computo con le posizioni non ancora saldate e dopo deduzione di eventuali spese di mandato. *

² Il diritto al rimborso si calcola applicando per analogia l'articolo 13 capoverso 3 a partire dal giorno successivo al deposito delle targhe di controllo o all'annullamento della licenza di circolazione.

³ Se le targhe di controllo vengono depositate mediante recapito postale, fa stato il timbro postale. Se questo è illeggibile, vale il giorno precedente alla presa in consegna da parte dell'Ufficio della circolazione.

Art. 15 Riduzione d'ufficio

¹ L'imposta di circolazione viene ridotta:

- a) * del 60 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO₂ di 120 g/km;
- b) * dell'80 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO₂ di 105 g/km;
- c) dell'80 per cento per veicoli a motore pesanti della classe EURO con i limiti più severi ottenibile sul mercato svizzero.

² Veicoli a motore leggeri conformemente al capoverso 1 con motori diesel non possono inoltre superare emissioni di polveri fini di 0,01 g/km.

³ Il detentore deve comprovare quale criterio di riduzione soddisfa il suo veicolo. Lo stesso vale per i veicoli sottoposti all'approvazione del tipo con diversi tipi di cambio.

⁴ Il Governo riduce i valori limite per le emissioni di CO₂ ogni due anni, la prima volta il 1° gennaio 2011.

⁵ Il diritto alla riduzione dell'imposta di circolazione inizia e termina per analogia secondo le regole dell'articolo 13.

Art. 16 Riduzione su domanda

¹ Su domanda, l'Ufficio della circolazione può ridurre l'imposta di circolazione:

- a) del 50 per cento per ambulanze e carri funebri privati, che possono essere utilizzati unicamente per questo scopo;
- b) * del 50 per cento per veicoli che conformemente alla licenza di circolazione vengono utilizzati nel servizio pubblico di linea.

² Esenzione e riduzione valgono a partire dalla ricezione della domanda. Imposte di circolazione già pagate vengono rimborsate solo per l'anno corrente e applicando per analogia l'articolo 13 capoverso 3.

4. Targhe di controllo per veicoli a motore e rimorchi

Art. 17 Trasferimento delle targhe di controllo

¹ Le targhe di controllo sono trasferibili a terzi.

5. Biciclette e ciclomotori

Art. 18 Servizi emittenti per vignette e targhe di controllo

¹ L'Ufficio della circolazione è il servizio emittente per le vignette delle biciclette per l'assicurazione collettiva cantonale di responsabilità civile. Esso può delegare questo compito a terzi.

² I comuni sono i servizi emittenti per le targhe di controllo dei ciclomotori. L'Ufficio della circolazione mette loro a disposizione le targhe di controllo.

³ I comuni devono fatturare entro il 15 novembre le tasse e i premi riscossi. Essi tengono degli elenchi delle targhe di controllo distribuite e dei cambiamenti e li tengono a disposizione dell'Ufficio della circolazione.

6. Disposizioni di procedura e organizzative

Art. 19 Accertamento dei fatti e denuncia penale

¹ L'accertamento dei fatti in caso di infrazione alle prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale è compito della Polizia cantonale e dei comuni autorizzati.

² Essi comunicano i casi di infrazione alla Procura pubblica, su riserva delle disposizioni particolari dell'articolo 19 LALCStr⁸⁾.

³ Denunce per contravvenzioni a regolazioni locali del traffico vanno inoltrate al comune, nella misura in cui esso sia competente per il perseguimento e il giudizio, conformemente alla legislazione d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero⁹⁾. *

Art. 20 * Assegnazione dei casi

¹ Le multe disciplinari possono essere riscosse dai comuni autorizzati unicamente se la fattispecie è chiara in fatto e in diritto e se il colpevole si dichiara d'accordo con la riscossione diretta.

² Per la riscossione di multe sul posto la Polizia cantonale rilascia ai comuni autorizzati ricevute per multe disciplinari e moduli concernenti il termine di riflessione conformemente alle prescrizioni del diritto federale.

³ Nell'autorizzazione il Dipartimento stabilisce in particolare la regolamentazione per quanto riguarda l'incasso e la procedura amministrativa.

⁴ Se i presupposti per una multa disciplinare non sono soddisfatti, il comune deve denunciare l'infrazione alla procura pubblica tramite la Polizia cantonale. La riscossione di cauzioni si conforma al diritto federale.

7. Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009. Essa sostituisce l'ordinanza d'esecuzione del Governo del 24 ottobre 1977¹⁰⁾.

⁸⁾ CSC [870.100](#)

⁹⁾ CSC [350.100](#)

¹⁰⁾ AGS 1977, 209 e modifiche secondo indice della Collezione ufficiale delle leggi cantonali

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
08.12.2008	01.01.2009	atto normativo	prima versione	-
21.12.2010	01.01.2011	Art. 3 cpv. 1, d)	abrogazione	2010, 4817
21.12.2010	01.01.2011	Art. 19 cpv. 3	modifica	2010, 4817
21.12.2010	01.01.2011	Art. 20	revisione totale	2010, 4817
09.09.2014	01.01.2015	Art. 14 cpv. 1	modifica	-
09.09.2014	01.01.2015	Art. 15 cpv. 1, a)	modifica	-
09.09.2014	01.01.2015	Art. 15 cpv. 1, b)	modifica	-
09.09.2014	01.10.2014	Art. 16 cpv. 1, b)	modifica	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	08.12.2008	01.01.2009	prima versione	-
Art. 3 cpv. 1, d)	21.12.2010	01.01.2011	abrogazione	2010, 4817
Art. 14 cpv. 1	09.09.2014	01.01.2015	modifica	-
Art. 15 cpv. 1, a)	09.09.2014	01.01.2015	modifica	-
Art. 15 cpv. 1, b)	09.09.2014	01.01.2015	modifica	-
Art. 16 cpv. 1, b)	09.09.2014	01.10.2014	modifica	-
Art. 19 cpv. 3	21.12.2010	01.01.2011	modifica	2010, 4817
Art. 20	21.12.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 4817